ATTUAZIONE DELLA LEGGE 27 SETTEMBRE 2021, N. 134

Art. 97-bis

Disposizioni transitorie in materia di iscrizione nel casellario giudiziale di provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive

Ai provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive e ai relativi provvedimenti di conversione continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, lettera g), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto

Versione in vigore dal 4 aprile 2024, non più in vigore dal 1 maggio 2024 · versione 9

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134
Estremi	Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150
Titolo	VI — Disposizioni transitorie, finali e abrogazioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2022

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-150-2022/art-97-bis-disposizioni-transitorie-in-materia-di-iscrizione-nel-casellario/versione/9

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it